



## **CONSIGLIO DI STATO**

*Sezione Consultiva per gli Atti Normativi*

**Adunanza del 26 luglio 2004**

N. della Sezione: 212/04

### **OGGETTO:**

MINISTERO DELL'INTERNO.

Schema di decreto ministeriale di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze concernente l'adeguamento della misura base dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali (art. 82 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

### ***La Sezione***

Vista la relazione trasmessa con nota prot. n. 15900/TU/00/82/DM del 15 gennaio 2004, con la quale il Ministero dell'Interno (Dipartimento per gli affari interni e territoriali) chiede il parere del Consiglio di Stato in merito allo schema di decreto interministeriale in oggetto;

Vista la propria pronuncia interlocutoria del 26 gennaio 2004;

Vista la nota n. 15900/TU/00/82/DM del 20 luglio 2004 del Ministero dell'Interno, pervenuta in Segreteria il giorno successivo;

Esaminati gli atti ed udito il relatore ed estensore, Consigliere Damiano Nocilla;

**PREMESSO E CONSIDERATO:**

Lo schema di decreto interministeriale in esame è stato predisposto sulla base della previsione recata dall'art. 82, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce che la misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori locali è adeguata, ogni tre anni, sulla base della media degli indici annuali ISTAT di variazione del costo della vita, applicando, alla misura stabilita per l'anno precedente, la variazione verificatasi nel biennio all'indice dei prezzi al consumo, rilevato dall'ISTAT e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale relativa al mese di luglio di inizio e al mese di giugno di termine del biennio.

Lo schema trasmesso, sul quale si è favorevolmente pronunciata la conferenza Stato-città ed autonomie locali (seduta del 17 dicembre 2003), provvede al predetto adeguamento aggiornando, in relazione alla intervenuta variazione nel periodo (più 5,0 per cento), le tabelle recanti gli importi e i valori da assumere per le indicate erogazioni, originariamente stabilite con decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 119.

Ad avviso del Ministero dell'Interno, l'aggiornamento dei compensi operato nello schema non incontra il limite recato dall'art. 36 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) che inibisce gli aggiornamenti commisurati alle variazioni del costo della vita: ritiene l'Amministrazione che tale divieto sia applicabile unicamente al personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, nonché agli incarichi e funzioni attinenti alle forme convenzionali con le quali la pubblica amministrazione fa ricorso a soggetti con i quali non si instaura un rapporto di lavoro subordinato, rimanendo escluse le indennità corrisposte per l'espletamento di cariche elettive.

Sul punto, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nell'esprimersi favorevolmente sull'ulteriore corso dello schema proposto, subordinava tuttavia il proprio concerto alla valutazione del Consiglio di Stato in merito alla

compatibilità del previsto incremento con il ricordato blocco dei meccanismi di indicizzazione disposto dall'art. 36 della legge n. 289 del 2002.

La Sezione esaminava lo schema di provvedimento normativo nell'Adunanza del 26 gennaio 2004 e riteneva necessario che il Ministero dell'Economia e delle Finanze esprimesse con chiarezza e puntualità il proprio avviso riguardo alla suddetta compatibilità.

Con la nota citata in epigrafe n. 15900/TU/00/82/DM del 20 luglio 2004 il Ministero dell'Interno trasmetteva la nota n. ACG/65/INT/80720 del 16 luglio 2004 con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze inviava una argomentata nota (n. 06563233 del 6 maggio 2004) del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

L'Amministrazione referente ritiene lo schema di provvedimento in esame compatibile con quanto disposto dall'art. 36 l. 27 dicembre 2002, n. 289, in quanto quest'ultima disposizione riguarderebbe il personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni e quel personale estraneo legato alla P.A. da forme convenzionali, che tuttavia non instaurano un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato.

A sua volta il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ritiene che il succitato art. 36 l. n. 289 del 2002 sia diretto al contenimento della spesa gravante sul bilancio dello Stato, mentre la misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori locali è determinata senza oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto grava sul bilancio degli enti stessi. Tale circostanza - confermata del resto, dalla disposizione del comma 10 dell'art. 82 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, alla luce della quale le indennità ed i gettoni possono essere incrementati con delibera di giunta e di consiglio solo quando l'ente rispetti l'equilibrio di bilancio - sottrarrebbe le somme erogate a tale titolo alla disciplina di cui al succitato art. 36.

Rileva sempre la Ragioneria che, ove l'art. 36 l. n. 289 del 2002 si applicasse alle indennità ed ai gettoni di cui all'art. 82 d.lgs. n. 267 del 2000, si determinerebbe l'assurda situazione per cui, mentre la dinamica retributiva dei dipendenti pubblici (ed in particolare degli stessi enti locali) sarebbe assicurata

dalla contrattazione collettiva, le somme dirette al ristoro degli amministratori locali per le funzioni svolte resterebbero non modificabili nel tempo. Il che – si può aggiungere – è tanto più assurdo, in quanto il comma 8 dell’art. 82 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce alla lett. e) che l’indennità spettante al presidente della provincia ed ai sindaci dei comuni con più di 10.000 abitanti non possa essere inferiore al trattamento economico fondamentale del segretario generale.

Poiché il complesso delle argomentazioni surriferite appare convincente e lo schema non dà luogo a rilievi, può esprimersi parere favorevole.

**P.Q.M.**

Esprime parere favorevole.

Per estratto dal Verbale  
**Il Segretario della Sezione**  
(Licia Grassucci)

Visto:  
**Il Presidente della Sezione**  
(Pasquale de Lise)